

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

SOMMARIO

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art.2. – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Classificazione del Comune
- Art. 4 – Categorie delle località
- Art. 5 – Superficie – Tipologia e ripartizione degli impianti per le affissioni
- Art. 6 – Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 7 – Dimensione dei mezzi pubblicitari
- Art. 8 – Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà
- Art. 9 – Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari
- Art. 10 – Tariffe
- Art. 11 – Maggiorazione stagionale di tariffa
- Art. 12 – Gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissione
- Art. 13 – Piano Generale degli impianti
- Art. 14 -Limitazione e divieti in materia di pubblicità
- Art. 15 – Limitazione sulla pubblicità fonica
- Art. 16 – Limiti alla pubblicità mediate distribuzioni e mediante esposizione di striscioni

TITOLO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 17 – Presupposto dell'imposta
- Art. 18 – Soggetto passivo
- Art. 19 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 20 – Pagamento dell'imposta
- Art. 21- Rimborsi
- Art. 22 – Obbligo della dichiarazione
- Art. 23 – Casi di omessa dichiarazione
- Art. 24 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 25– Pubblicità ordinaria
- Art. 26 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 27 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 28 – Pubblicità varia
- Art. 29 - Riduzioni d'imposta
- Art. 30 - Esenzione dall'imposta

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 31- Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 32 – Soggetto passivo del diritto
- Art. 33 – Misura del diritto
- Art. 34 – Pagamento del diritto – Recupero somme
- Art. 35 – Riduzioni del diritto
- Art. 36 - Esenzioni del diritto
- Art. 37 – Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 38 – Consegna del Materiale da affiggere
- Art. 39 – Annullamento della commissione

TITOLO IV – CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 40 – Contenzioso

Art. 41 – Sanzioni Tributarie ed interessi

Art. 42 – Sanzioni amministrative

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Rinvio ad altre disposizioni

Art. 44 – Pubblicità del Regolamento

Art. 45 – Entrata in vigore

Art. 46 – Modificazione ed abrogazione del presente regolamento

Art. 47 – Attuazione legge 212/2000

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

(Art. 3 D.Lgs. n. 507/1993)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507 che di seguito viene anche indicato con il termine "legge".

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

(Art. 1 D.Lgs. n. 507/1993)

1. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

ART.3 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art. 2 D.Lgs. n° 507/1993)

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2002 - quale risulta dai residenti rilevati dall'ufficio anagrafe del Comune, la Città di Anzio appartiene alla III classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento.

ART. 4– CATEGORIA DELLE LOCALITA'

(Art. 4 D.Lgs. 507/1993)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio della Città di Anzio è suddiviso nelle seguenti due categorie, una speciale e una ordinaria.
2. La categoria speciale comprende Anzio Centro (perimetro compreso all'interno delle seguenti Vie: Fanciulla d'Anzio, Furio Anziate, Riviera Mallozzi compreso il parcheggio del porto, Molo Innocenziano, Riviera Zanardelli, Via dei Pescatori, Gramsci, Mencacci, Severiano) e Lavinio mare (Via alla Marina, Viale Latino, Via Lungomare Enea, Via Ardeatina tratto compreso tra Lungomare delle Sirene fino a all'Istituto Suore Mercedarie). La superficie complessiva non supera il 35% di quella del "centro abitato" delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installate nella categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva stabilita dal presente regolamento.

4. Nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate nella misura del 150 per cento.

ART. 5 – SUPERFICIE - TIPOLOGIA –E RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

(Art. 3, D.Lgs. n. 507/1993)

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e dell'art. 3 del presente Regolamento, la superficie minima degli impianti che l'amministrazione comunale destinerà alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq.966 pari a circa 21 mq per ogni mille abitanti.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è suddivisa come segue:
 - a) il 30% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
 - b) il 67% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal Comune;
 - c) il 3% per le affissioni di natura commerciale effettuate dai privati.

3. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti, riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie, per gli "impianti fissi delle pubbliche affissioni", il limite è determinato in cm.70 x 100 nonché, in relazione alle tipologie sottoelencate, nelle seguenti misure:

- a) tipo "standard", costituito da impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato orizzontalmente : cm.140 x 100, cm 200 x 140, cm. 280 x 200, cm. 210 x 100;
- b) tipo "standard", montato verticalmente : cm.100 x 140, ovvero cm.140 x 200;
- c) tipo "tabella", costituito da cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro: cm.70 x 100, cm.140 x 200, cm. 140 x100, cm. 100x140, cm. 200 x 140, cm. 280 x 200;
- d) tipo "trespolo", costituito da impianto trifacciale, collocato a terra su supporto proprio: cm. 70 x 200, per ogni faccia.

5. Ai sensi del comma 3 del D.Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti quantità degli Impianti:

- | | |
|---|---------|
| - Affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica | mq. 290 |
| - Affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale | mq. 647 |
| - Affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati | mq. 29 |

ART. 6 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce "manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. E' collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.
5. Si definisce "striscione, locandina, stendardo", l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Si definiscono "tende solari" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
10. Si definiscono "mezzi pubblicitari cumulativi" quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

Art.7 – DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 metri quadrati, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri quadrati.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali ed alle dimensioni tecnico funzionali previste dall'art. 14, comma 7, del presente Regolamento.

Art. 8 – MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA'

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq.1,50. E' ammessa, in conseguenza della temporaneità, la deroga alle distanze minime previste dal presente Regolamento, purché l'installazione non comporti pericolo o intralcio per la circolazione;
 - sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive;
 - gli "striscioni, locandine e stendardi" potranno essere installati alla distanza minima di mt.12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati in occasione di manifestazioni svolte dal Comune ovvero dallo stesso patrocinate;
 - la collocazione di "bandiere" potrà avvenire, esclusivamente, su suolo privato, nel rispetto delle distanze previste dal precedente art.3.
2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
- l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive;
 - il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a nr.100 per ogni iniziativa;
 - è vietata l'installazione di tale cartellonistica nel centro storico.

ART.9 – AUTORIZZAZIONE AD ESPORRE MEZZI PUBBLICITARI

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.
2. La domanda, da indirizzare al Servizio Politiche del Territorio, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza e domicilio legale e del codice fiscale del richiedente.
 - b) L'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti.
 - c) La descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica (progetto firmato da un tecnico abilitato) e disegno illustrativo con indicazione degli elementi strutturali e materiali.
 - d) L'indicazione delle eventuali caratteristiche elettriche dell'impianto;
 - e) La dichiarazione di conoscere di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Il Servizio Politiche del Territorio procederà nel termine di gg. 7 dal ricevimento ad esprimere il proprio parere tecnico sull'impianto, contestualmente rilasciando autorizzazione alla realizzazione del medesimo.
4. L'istruttoria prosegue con la trasmissione della documentazione di cui al punto precedente al Corpo di Polizia Locale il quale, verificata la corrispondenza dell'impianto con quanto dettato dal C.d.S. e dal presente Regolamento, trasmetterà, a sua volta, al Servizio Politiche delle Entrate entro i successivi 7 giorni tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'Autorizzazione finale ovvero il diniego della stessa.
5. Il procedimento deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di installazione.
6. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico il Servizio Politiche delle Entrate, provvederà anche al contestuale rilascio della concessione per l'occupazione del suolo.
7. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità del proprietario o autodichiarazione della ditta installatrice che si impegna a sollevare e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.
8. L'autorizzazione è rilasciata unitamente ad una targa metallica, ovvero altro dispositivo tecnologico eventualmente approvato dal Comune, da apporre sull'impianto di pubblicità al momento dell'installazione dello stesso, recante le seguenti indicazioni:

- Amministrazione rilasciante;
- Soggetto titolare;
- Numero di autorizzazione;
- Progressiva chilometrica del punto di installazione e, in assenza di chilometrica l'indicazione del numero civico di riferimento.

9. Il soggetto installatore è tenuto a rimborsare il costo della targa metallica consegnata dal Comune, previa quantificazione da parte dell'Ufficio competente.

10. La collocazione del mezzo pubblicitario dovrà avvenire solo dopo aver ottenuto la regolare autorizzazione ed osservando tutte le eventuali condizioni che saranno prescritte dai competenti Organi di controllo. Qualsiasi iniziativa pubblicitaria posta in essere senza la preventiva autorizzazione è da considerarsi abusiva.

11. Ai sensi dell'art. 53 comma 6 D.P.R. 16.09.1996 nr. 610 tutte le autorizzazioni rilasciate scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata per gli impianti pubblicitari tipo insegne d'esercizio e insegne pubblicitarie collocati presso la sede dell'attività o nelle immediate pertinenze. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne di cui sopra alla scadenza del triennio.

Per tutti gli altri impianti l'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda.

Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento dell'imposta ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata con provvedimento motivato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Il richiedente può chiedere la modifica dell'autorizzazione con apposita domanda, conformemente al modello predisposto d'ufficio.

L'autorizzazione è revocabile oltre che nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, in qualunque momento la Civica amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione comporta l'annullamento dell'autorizzazione.

ART. 10 – TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art.3, comma 5, del D.Lgs.507/93.

2. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del Bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 11 - MAGGIORAZIONE STAGIONALE DI TARIFFA

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507, questo comune è interessato da rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 50% per cento. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dall'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;

- c) per la pubblicità varia di cui all'art. 15 del D.Lgs. 507/1993;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

ART. 12 – GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, attualmente è gestito in forma diretta dal comune.
2. Tuttavia il Comune qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può gestire il servizio conformemente a quanto stabilito nel regolamento comunale delle entrate.

ART. 13 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata alla U.O. Politiche dei LL.PP e della manutenzione.

ART. 14 – LIMITAZIONE E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

1. All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e in base al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1939 tutte le aree che sono a lato mare dell'Ardeatina compresa, è vietata, l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario:
 - a) Insegne d'esercizio;
 - b) impianti della pubblica affissione;
 - c) stendardi e striscioni, ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio del Comune;
 - d) impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano, approvati dal Comune;
 - e) targhe professionali;
 - f) mezzi pubblicitari a messaggio variabile, all'interno delle vetrine e delle aree di parcheggio.
2. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e farmacie. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.
3. Le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purché sia realizzata a lettere singole, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Sono vietate le insegne luminose e l'illuminazione indiretta ad intermittenza.
4. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano integralmente applicazione le prescrizioni previste dall'art.23 co. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell'art.51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
In particolare, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari con le seguenti deroghe:
 - a) nelle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue con una larghezza superiore a 4 metri;
 - b) dal limite della carreggiata ad un distanza di 50 centimetri dal ciglio esterno della banchina stradale, anche se non pavimentata, misurati dalla proiezione a terra del mezzo pubblicitario e metri 2,00 per la struttura di sostegno.
5. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari sul lato mare di tutte le strade costiere.

6. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 dell'art. 153 del D.Lgs. 42/2004 è vietato collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, previo parere favorevole dell'amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità delle collocazioni o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti o tutela.

7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati dovranno rispettare e seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:

a) CARATTERISTICHE TECNICHE:

- il materiale deve essere non deperibile e deve garantire la condizione di riciclabilità totale della struttura;
- le caratteristiche intrinseche del materiale e le lavorazioni eseguite, devono garantire una durevolezza funzionale ed estetica nel tempo, senza la necessità di una manutenzione straordinaria che implichi l'asporto dell'impianto; tutto l'impianto dovrà essere in alluminio e la bulloneria in acciaio inox e non dovranno essere utilizzati profilati commerciali.

b) CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- le attività di installazione e sostituzione del pannello devono essere estremamente veloci e semplici, con sistemi che diminuiscano il tempo di sosta sulla strada e incrementino la sicurezza delle squadre installatrici;
- l'impianto deve prevedere un solo sostegno onde risultare meno invasivo e provocare il minor intralcio al lavoro di manutenzione delle pertinenze e deve avere un sistema per regolare la perpendicolarità rispetto all'asse della struttura in fase di installazione;
- l'impianto deve essere concepito in modo da poter essere cablato al fine di inserire sensori ad infrarossi e/o webcam. Per assicurarsi da atti vandalici deve essere prevista la possibilità di inserire un cavo in fase di installazione non in vista né passante in canaline esterne per almeno mt. 3 di altezza.

Art.15 – LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 (ventidue), alle ore 7 (sette).
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici del culto.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 130/1975.

Art.16 – LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI E MEDIANTE ESPOSIZIONE DI STRISCIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

TITOLO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.17 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o a i quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 18 – SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone di qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.19 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana o geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli artt.12 e 13 del D.Lgs.507/93, venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art.20 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, artt.13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs.507/93, per un anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a € 1,00 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. Il modello di versamento in conto corrente postale deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,00.

6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni in vigore.

Art. 21 RIMBORSI

1. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni

Art.22– OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello approvato con il presente regolamento e messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario stesso in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 507/93 (All. 1).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da legge e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art.23 – CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs.507/93:

- All'art.12 – effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc.
 - All'art.13 – effettuata con autoveicoli
 - All'art.14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;
- la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nelle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs.507/93:

- All'art.14, comma 4 – realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- All'art.15:

- A) comma 1 – effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - B) comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - C) comma 3 – effettuate con palloni frenanti e simili;
 - D) comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - E) comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art.24 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede, pena la decadenza, a rettificare od accertare d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo procura notarile.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine ed dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art.25 – PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata dal 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art.26 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di suo pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in

base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1 del D.Lgs.507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.12, comma 4, del citato D.Lgs.507/93.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di servizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

6. E' salva l'applicazione dell'art.23, comma 2 del Codice della Strada emanato con D.Lgs.30/04/1992, n.285 e dell'art.57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495.

Art.27 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art.28 – PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 12, comma 1, D.Lgs.507/93.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è

dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art.29 – RIDUZIONE D'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art.30– ESENZIONE DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la vendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate ed aree esterne o sulle recinzioni degli edifici di culto qualora si riferisca all'attività religiosa ivi praticata;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta su sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13, del D.Lgs.507/93.
- h) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- k) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono (come definite nell'art. 6 co. 1 del presente Regolamento), di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel

caso di pluralità di insegne l'esenzione viene riconosciuta nei limiti della superficie complessiva dei 5 mt. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mt l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

TITOLO III –DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 31 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio sulle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art.18, comma 2, del D.Lgs. n.507/93.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art.3, del D.Lgs.507 /93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art.32 – SOGGETTO PASSIVO DEL DIRITTO

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art.33 – MISURA DEL DIRITTO

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm.70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.Lgs.507/93.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 del D.Lgs n.507/93 è maggiorata del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art.34 – PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 507/93.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche sulle pubbliche affissioni.

Art.35 – RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art.36;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art.36 – ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ad ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative,
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.37 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore del servizio, se diverso, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7. Il Comune o il gestore del servizio, se diverso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 = per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione nel capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
- 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
- 10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art.38– CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali affissioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

Art. 39 – ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 37 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione.
 - b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 37 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

TITOLO IV – CONTENZIOSO E SANZIONI-

Art. 40 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs.31/12/1992, n.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30/12/1991, n.413".

Art.41– SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritti dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ed elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art.42 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, salvo quanto previsto dal comma 5, il Comune applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. Chiunque violi l'art. 14 co. 4-5-6 lett. b) del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 ad € 1.376,55. La difformità alla autorizzazione necessaria, ai sensi dell'art. 23 del c.d.s., per la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550, 20. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

6. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dalla lettera a) co. 4) dell'art. 14 del presente regolamento, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

carico dell'autore della violazione e in via tra loro solidale del proprietario o possessore del suolo.

7. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs.507/93 D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art.44 –PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E TARIFFE

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art.22 della L.07/08/1990, n.241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Inoltre, il regolamento e le tariffe saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

Art.45 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3 co. 4 D.Lgs. 507/93, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007, sostituendo integralmente il precedente approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 19/09/2006.
2. Le modifiche apportate rispetto al precedente regolamento, non incidono in alcun modo sull'ammontare dell'imposta.
3. Quanto disciplinato negli artt. 7,8,9 e 14 del Regolamento trova applicazione esclusivamente per gli impianti che saranno installati, variati o, comunque autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Non trovano, invece, immediata applicazione per gli impianti pubblicitari, regolarmente autorizzati in base alle precedenti norme fino alla data del 31 dicembre 2006.

ART. 46- MODIFICAZIONE ED ABROGAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le modificazioni soppressive aggiuntive e sostitutive oltre all'abrogazione totale o parziale del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale.
2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di adozione di un valido provvedimento sostitutivo.

ART. 47 - ATTUAZIONE LEGGE 212/2000

1. Ogni disposizione del presente regolamento che comporti situazioni peggiorative per i contribuenti non ha effetto retroattivo.
2. In osservanza della legge 27/07/2000 n° 212 recante norme sullo statuto dei diritti del Contribuente, il presente regolamento vi si uniforma stabilendo che:
 1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune o, per esso dal Concessionario del Servizio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune o, per esso dal Concessionario del Servizio, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o, per esso dal Concessionario del Servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune o, per esso dal Concessionario del Servizio.
 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.
 4. non saranno irrogate le sanzioni per infedele denuncia/omesso versamento, quando la maggiore imposta o il maggior diritto dovuti, derivino dalla rilevazione dei presupposti – a seguito di verifica compiuta dagli agenti autorizzati – dalla quale risultino maggiori superfici soggette all'applicazione dell'imposta o del diritto, quando la rilevazione stessa corregga precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal comune o, per esso dal Concessionario del Servizio.

Allegato 1:

Spazio riservato all'Ufficio
Dichiarazione Num. _____ del _____

COMUNE DI ANZIO
Al Servizio politiche delle entrate
Ufficio ICP
P.zza C. Battisti 25
00042 ANZIO

OGGETTO: Dichiarazione anno _____ ai fini dell'imposta comunale sulla Pubblicità.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ via _____
C.F. _____ in qualità di _____
della società/ditta _____
C.F. _____ con sede in _____
via _____

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla Pubblicità, che per l'anno _____, la situazione relativa ai propri impianti pubblicitari è quella riportata nello schema allegato.

Dichiara, inoltre:

- a) di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto in base alle tariffe vigenti entro la scadenza del 31 gennaio di ogni anno;
- b) di essere consapevole della responsabilità che assume in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- c) di essere a conoscenza che i dati raccolti con la presente domanda verranno trattati da codesta amministrazione per soli fini istituzionali.(art.13 D.Lgs.30/06/2003 n.196)

_____, li _____

Prog. _____

INSTALLAZIONE RIMOZIONE DEL _____

INSEGNA CARTELLO LOCANDINA STRISCIONE _____

MONOFACCIALE BIFACCIALE

UBICAZIONE: _____

LUMINOSA OPACA

DIMENSIONI (ml): _____ X _____ = MQ _____

Prog. _____

INSTALLAZIONE RIMOZIONE DEL _____

INSEGNA CARTELLO LOCANDINA STRISCIONE _____

MONOFACCIALE BIFACCIALE

UBICAZIONE: _____

LUMINOSA OPACA

DIMENSIONI (ml): _____ X _____ = MQ _____

Prog. _____

INSTALLAZIONE RIMOZIONE DEL _____

INSEGNA CARTELLO LOCANDINA STRISCIONE _____

MONOFACCIALE BIFACCIALE

UBICAZIONE: _____

LUMINOSA OPACA

DIMENSIONI (ml): _____ X _____ = MQ _____

Prog. _____

INSTALLAZIONE RIMOZIONE DEL _____

INSEGNA CARTELLO LOCANDINA STRISCIONE _____

MONOFACCIALE BIFACCIALE

UBICAZIONE: _____

LUMINOSA OPACA

DIMENSIONI (ml): _____ X _____ = MQ _____

_____, li _____

FIRMA: _____